

Delibera della Giunta Regionale n. 509 del 22/09/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

LINEE GUIDA DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2017/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- b. che il DPR 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" ex art. 21 della L. 59/1997; determinando procedure, tempi di applicazione ed attuazione del piano regionale di dimensionamento:
- c. che, tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del d. lgs. 112/1998 in materia di Istruzione scolastica, vi è la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- d. che l'art. 139 del precitato decreto legislativo ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dal coordinamento delle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti sia l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, sia la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- e. che la Legge n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane "la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale", oltre che "la gestione dell'edilizia scolastica";
- f. che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con Decreto del Presidente della Regione – Commissario ad acta - n. 1 del 26 luglio 2000, in attuazione del DPR n. 233 del 18 giugno 1998;

CONSIDERATO

- a. la Legge costituzionale n. 3/2001 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la Legge n. 53/2003 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione:
- c. l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto "norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008", che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- e. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che "la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica" nonchè la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di "chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni" sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
- f. i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;



- g. le Leggi 15 luglio 2011, n. 111 e 12 novembre 2011, n. 183 che, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;
- h. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane" che conferma, quale funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, stabilendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi;

RILEVATO

a. che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica deve essere definita entro il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti Locali ed alle Istituzioni Scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;

RITENUTO

- a. opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale che coinvolga l'Ufficio Scolastico Regionale, le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni sindacali;
- b. necessario emanare gli indirizzi regionali nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti, relativamente all'anno scolastico 2017/2018;

PRESO ATTO

a. che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il DPR 18 giugno 1998, n. 233; VISTO il D.Lgs. 112/98; VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di approvare, in uno con le schede allegate di proposte per il dimensionamento e l'organizzazione della rete scolastica 2017/18, le "Linee Guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa A.S. 2017/2018", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di incaricare la Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Giovanili UOD Istruzione alla notifica del presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, per gli adempimenti di competenza;
- 3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Giovanili e all'UOD Istruzione;
- 4. di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.